SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1107)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(LATTANZIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1978

Nuove modalità di pagamento o di deposito, a qualsiasi titolo, di somme a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, l'articolo 225, primo comma, del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, dispone che « le entrate dello Stato si riscuotono in contanti ».

Tuttavia, l'esigenza di snellire i rapporti tra lo Stato ed i soggetti privati, soprattutto operatori economici, ha indotto da tempo il Ministero del tesoro ad introdurre varie eccezioni alla regola sopra citata. Alcune di esse sono state recepite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, numero 656, che, tra l'altro, ammette come mezzi normali di versamento gli assegni circolari emessi da qualsivoglia istituto od azienda di credito.

Anche l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato era stata a suo tempo formalmente autorizzata dal Ministero del tesoro ad accettare in pagamento anche assegni bancari « a copertura garantita ».

Infatti, per circa quindici anni tale modalità di pagamento ha costituito un utile strumento a disposizione degli utenti per il versamento di somme dovute alle Ferrovie dello Stato per tasse di trasporto e l'Azienda non ha mai incontrato alcuna difficoltà a realizzare il credito rappresentato dagli assegni « a copertura garantita ».

Poichè, in epoca più recente, alcune direzioni provinciali delle poste hanno sollevato eccezioni circa l'accettazione di versamenti in conto corrente postale, costituiti da asse-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2/3/4

gni bancari « a copertura garantita », l'Azienda ha dovuto investire della questione il Ministero del tesoro.

Detto Dicastero, facendo proprie le obiezioni sollevate dall'Amministrazione delle poste, ha emanato nuove disposizioni volte ad escludere l'accettazione di assegni bancari « a copertura garantita » da parte dei competenti organi ferroviari.

Tale esclusione ha provocato ovviamente alla numerosa categoria degli utenti del servizio ferroviario notevoli disagi, avvertiti in particolar modo nelle giornate di sabato, a causa della chiusura delle banche.

La maggioranza dei clienti, infatti, incontra notevoli difficoltà per effettuare, in contanti o con assegno circolare, il pagamento delle tasse di trasporto, spesso di importo cospicuo.

Tutto ciò si risolve purtroppo in una minore competitività delle Ferrovie dello Stato rispetto ai vettori concorrenti, specialmente se si considera che le aziende private di trasporto offrono ampie facilitazioni alla clientela, consentendo anche il pagamento differito delle spese di trasporto loro dovute.

Tale restrizione, inoltre, risulta essere in contrasto con le varie iniziative prese per collocare l'Azienda ferroviaria su di un piano più aderente alle esigenze dei rapporti commerciali.

La riduzione delle operazioni in contanti poi si rende necessaria per limitare i danni derivanti dalle azioni delittuose, quali furto e rapina a mano armata, che vengono perpetrate ai danni di treni e di stazioni ferroviarie con sempre maggiore frequenza. È da rilevare, altresì, che gli assegni « a copertura garantita » figurano attualmente fra i titoli accettati dallo Stato per particolari pagamenti.

Infatti, l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 62, recante modificazioni ed aggiornamenti di disposizioni legislative in materia doganale, ha compreso il citato assegno bancario fra i titoli ammessi per il pagamento o il deposito di somme dovute per diritti doganali ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), all'articolo 38 stabilisce che i versamenti previsti dal decreto stesso possano essere effettuati anche mediante titoli di credito bancari « a copertura garantita ».

Di recente, pertanto, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha ritenuto di sottoporre di nuovo all'attenzione del Ministero del tesoro la questione concernente l'autorizzazione ad accettare gli assegni bancari « a copertura garantita » in corrispettivo delle tasse di trasporto merci. Detto Ministero, ritenendo valide le ragioni addotte dalle Ferrovie dello Stato, ha interessato della questione l'Avvocatura generale dello Stato, la quale, mentre da una parte ha ribadito che in base alle disposizioni di legge in vigore, il canone fondamentale e generale, applicabile sempre, in difetto di specifiche disposizioni legislative contrarie, è quello stabilito per tutte le entrate dello Stato dall'articolo 225 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, a tenore del quale le entrate dello Stato si riscuotono in contanti, dall'altra ha riconosciuto che « è di notevole rilievo l'osservazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo cui il rischio derivante dalla giacenza di denaro contante nelle casse degli impianti di esercizio ferroviario (rapine, furti, ecc.) è assai maggiore di quello inerente alla circolazione ed al pagamento mediante assegni bancari " a copertura garantita " ».

Il citato generale ufficio ha, pertanto, sostenuto che l'intensificarsi di azioni delittuose quali furti, rapine, eccetera, facilitate dall'uso costante nei pagamenti di denaro contante, postula l'esigenza di provocare l'intervento del legislatore in tale materia.

Alla luce di quanto sopra si è predisposto, pertanto, l'unito disegno di legge (composto di un unico articolo) il cui scopo è appunto quello di consentire alle Ferrovie dello Stato l'accettazione di pagamenti o depositi di somme mediante assegni « a copertura garantita ».

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accettare il pagamento o il deposito di somme, a qualsiasi titolo, oltre che con le modalità previste dall'articolo 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656, anche mediante assegni bancari a copertura garantita.